

ONORE AL MERITO: PROTEINE E DINTORNI!

Cosimo Loré

Ennesime conferme mediche e legali degli esiti degli studi medico-legali condotti dal dr Ivano Marchello:
<https://presskit.it/2023/08/06/la-tecnologia-mrna-suoi-danni-spiegata-un-libro-scaricabile-gratuitamente/>



Pertanto ogni atto volto a persistere in condotte mediche o legali ispirate da palesi macroscopiche falsità è criminale (piani vaccinali, multe e sanzioni, sospensioni e radiazioni, licenziamenti e mascheramenti, etc.), nella aggravante di subentranti simulazioni normative rifilate attraverso enunciazioni anglofone di insensate imposizioni quali “green-pass” o “lock-down” e di ingannevoli illustrazioni tipo “fake-news” e “fact-checker”!

Teniamo a precisare che IM ha dedicato il primo semestre dell'anno in corso ad una poderosa ricerca iniziata dai "libri di scuola" nella constatazione chiara che le "regole del gioco", cioè le basi scientifiche apprese nel suo migrare in terra felsinea alcuni decenni prima, non erano mutate ma andavano solo rilette con gli occhi di chi le aveva applicate alla propria pratica professionale di medico di guardia e consulente medico-legale. Questo lavoro prezioso e proficuo non può essere ignorato né dimenticato dal sottoscritto che di mestiere, da sempre, è e fa il "cacciatore di teste" ed il "promotore di ricerche", ad ogni costo ed in qualsiasi ambito... Non potevamo non accorgerci del percorso seguito dal dr IM che era partito da “c’era una volta la proteina” avventurandosi in un viaggio di studio che lo avrebbe fatto approdare alla documentazione medica e legale correlata alla vicenda detta pandemia scandita da una foresta di atti nazionali e sovranazionali emessi dalle innumerevoli entità protagoniste della fenomenologia esaminata (Pfizer, Moderna, OMS, CDC, FDA, EMA, ISS, ASL, AIFA, DPCM, DM, DL, DDL) in un coacervo indecifrabile e insostenibile ai più data la mole e la molteplicità delle scienze afferenti, ma decifrabile a chi – dotato per sua natura di eccezionale spirito critico e pazienza certosina come il dr IM – ha saputo reperire i punti chiave e le prove cruciali di tale “ambaradan”! Da segnalare e sottolineare che lo studioso in questione si è rivolto solo e sempre alle “fonti ufficiali” sia di natura biomedica che di provenienza istituzionale, escludendo i contributi di contestatori e oppositori vari...

Così chi scrive ha il dovere di testimoniare quanto il dr IM ha da tempo accertato e acquisito e messo a disposizione del glorioso gruppo di studio senese **SCIENZE FORENSI** in merito a quello che qui adesso si legge: *“Delinea tre meccanismi che possono essere utilizzati per spiegare cosa è successo: la tossicità delle nanoparticelle lipidiche; la tossicità delle proteine spike indotte dal vaccino; la risposta del sistema immunitario a loro. Gli autori concludono che la risposta del sistema immunitario alle proteine spike è il fattore tossico più importante, poiché è coerente sia con i risultati dell’autopsia di infiammazione e danno al sistema immunitario sia con i meccanismi teorici del danno...”*. Questo e altro il dr IM ce lo aveva già spiegato!

Encomiabile la breve e chiara decisione di una audace “giudice di pace” di un tribunale “periferico” italiano, Santa Maria Capua Vetere, che in piena estate 2023 ricorda e richiama la mitica sentenza di [Susanna Zanda](#)!



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1682/2023 del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione il 12.07.2023, avente ad oggetto l'opposizione avverso avviso di addebito, e vertente

TRA

_____ rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall' avv. Alessandra De Rosa e con questi elettivamente domiciliato in S. Maria C. V. (Ce) alla via _____

Ricorrente

CONTRO

Ministero della Salute con sede in Roma al viale Giorgio Ribotta n. 5;

Resistente contumace

AER in p. del Direttore pro tempore, rapp.ta e difesa ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente dom.ta alla via A.Diaz n. 11

Resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 02.03.2023, il ricorrente si opponeva, all'avviso di addebito n. 028202260004 con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 100,00, in seguito ad inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-sexies, comma 4 del DL 44/21 convertito in L. n. 76/21.

Lamentava l' opponente la illegittimità dell' impugnato avviso per illegittimità della normativa in materia di obbligo vaccinale.

Rimaneva contumace il Ministero della Salute mentre si costituiva, seppur non presenziava all'udienza, l' AER che chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12.07.2023, la causa veniva decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rilevato che l'opposizione è stata tempestiva e ritualmente proposta.

Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto le argomentazioni difensive vanno condivise ed in ogni caso non vi è nessun valido suffragio probatorio contrario alle eccezioni del ricorrente.

Invero dalla documentazione allegata si evince quanto posto a fondamento del ricorso.

La legge impositiva di un trattamento sanitario, in effetti, in astratto non è incompatibile con l'art. 32 Cost., purché il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "che appaiano normali e, pertanto, tollerabili" (Cass. Sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

Ebbene, al di là delle pronunce del Consiglio d'Europa che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid (con la Risoluzione 2361 del 2021) e di decisioni, invece, contrarie, a parere di questo giudice, appaiono decisive le circostanze, ormai conclamate, che il non vaccinato — a prescindere dalle decisioni relative all'età — non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass, perché l'idoneità dei vaccini (quale strumento di prevenzione del contagio), non solo non è pari o vicina al 100 % ma si è di fatto rivelata prossima allo zero (Trib. Napoli marzo 2023).

D'altra parte <<I preparati antiCovid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini>> .

Il Tribunale del Lavoro di Catania, con la decisione del 14.03.2022, ribadisce che "sebbene non si ignori che l'impianto del D.D. 44/2021 sia ispirato alla finalità "di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" (art. 4, co. 1, D.L. 44/2021), nell'ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato — e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all'originaria formulazione del decreto - appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate, nell'ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti, tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene protetto da plurime previsioni della Carta: artt. 2, 3, 32, co. 2, 36, 41 Cost.

Sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere "accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato"... E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio,

di cui è espressione l'art. 32 Cost., della libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria...".

Per i suesposti motivi, questo giudicante ritiene non legittima e non conforme ai Principi Generali dell'Ordinamento e della Costituzione la normativa in materia di obbligo vaccinale, che pertanto va disapplicata.

Con riguardo alle spese di giudizio sussistono giustificati motivi per compensarle, attesa la "particolarità" della materia trattata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- dichiara la contumacia del Ministero della Salute;
- accoglie il ricorso annullando il provvedimento opposto;
- compensa le spese.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 12.07.2023

IL GIUDICE DI PACE
dott.ssa Iolanda Mondo

Cordialmente
Prof. Cosimo Loré
Resp. Scienze Forensi
27 agosto 2023

